

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01191806180903 del 10/09/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.390963 del 11/09/2020

**Oggetto:** Intercantieri Vittadello S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Gobbi nel tratto compreso tra i civici 236 e 246.

## IL DIRIGENTE

## Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 3905 del 03/12/2004 è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia;
- con Delibera di Consiglio n. 61 del 14/02/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Venezia ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per l'approvazione alla Regione del Veneto con nota n. 261366 del 27/06/2006;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 09/02/2010 è stato approvato il suddetto strumento urbanistico in variante al PRG;
- la Società ANAS compartimento di Venezia 01/12 ha avviato i lavori di realizzazione del prospetto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla Variante alla S.S.14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera in Comune di Venezia-Variante di Campalto";
- in data 16/07/2020 è stato aperto alla circolazione il nuovo bypass di Campalto, sul quale viene indirizzato tutto il traffico di attraversamento del centro abitato di Campalto, nonché il transito dei mezzi pesanti ed eccezionali consentendo quindi l'utilizzo della via Orlanda quale viabilità di adduzione al centro abitato;

## Considerato che:

- con nota prot. n.5881/20 del 09/09/2020 l'Impresa Esecutrice Intercantieri Vittadello S.p.A., ha comunicato di dover procedere con i lavori di adeguamento dei sottoservizi di via Gobbi, previa esecuzione da parte di altra ditta incaricata dalla Società Veritas S.p.A., degli interventi per il riposizionamento dei sottoservizi esistenti gestiti dalla stessa, nel tratto di via Gobbi compreso tra i civici 236 e 246, quali attività correlate e dipendenti della realizzazione del by-pass di Campalto;
- la Ditta Esecutrice ai fini della realizzazione dei lavori ha comunicato di dover interdire la circolazione veicolare e ciclopedonale di via Gobbi dal civico n. 236 al civico n. 246, a seguito del posizionamento sull'asse stradale dei sottoservizi e della complessità dell'intervento da realizzare;
- al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale, la Società ACTV S.p.A. ha predisposto apposito servizio sostitutivo, il cui programma e stato inoltrato in data 02/10/2020, acquisito con prot. n.432131 del 05/10/2020;



**Verificato che** nel medesimo tratto viabile la Società Italgas Reti S.p.A. non dovrà effettuare interventi;

**Riconosciuto che** l'Impresa Esecutrice dovrà garantire il transito di mezzi di soccorso e di pronto intervento, nonché la continuità della circolazione pedonale;

**Riconosciuta** la necessità di provvedere alla modifica della regolamentazione della circolazione, a causa dell'impossibilità di consentire contemporaneamente l'esecuzione dei lavori e lo scorrimento veicolare;

## Visti:

- gli esiti dell'incontro svoltosi tra la Società Anas S.p.A., il Settore Mobilità e Trasporti, la Società Veritas S.p.A. e la Società Intercantieri Vittadello S.p.A.;
- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Intercantieri Vittadello S.p.A., con marca da bollo n.01191806180891 del 26/05/2020 annullata dall'istante come dichiarato dalla Ditta, acquisita con prot. n.390963 del 11/09/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

# **ORDINA**

- 1. di regolamentare la circolazione in via Gobbi nel tratto compreso tra il civico n. 236 e il civico n.246, secondo le seguenti disposizioni:
- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso, per i veicoli percorrenti via Gobbi all'intersezione con via Casilina e via Orlanda;
- 1.2 segnalare la strada chiusa senza uscita all'intersezione con via Gobbi con via Casilina e con via Orlanda;
- 1.3 presegnalare la chiusura del percorso ciclopedonale, i velocipedi devono essere condotti a mano. E' fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la circolazione pedonale;
- 1.4 interdire la circolazione veicolare su via Gobbi in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 1.5 segnalare la deviazione per via Gobbi in corrispondenza dell'intersezione e con via Orlanda;
- 1.6 segnalare la deviazione per via Gobbi all'intersezione a rotatoria tra via Orlanda ed il by-pass di Campalto;
- 1.7 segnalare la deviazione per via Gobbi all'intersezione tra il by-pass di Campalto e via Casilina;



- 1.8 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 3. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- 4. prescrizioni a carattere generale:
  - 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
  - 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
  - 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
  - 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
  - 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
  - 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
  - 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
  - 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 13/11/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.



All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 5 ottobre 2020

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori (\*)atto firmato digitalmente

(\*)"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."